

N. R.G. 23364-1/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. 23364-1/2024, vertente

TRA

████████████████████, nata in Afghanistan il ██████████, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Loredana Leo (C.F. LEOLDN81C51I119G);

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO- QUESTURA DI ROMA- PREFETTURA DI ROMA, in persona del Ministro p.t., patrocinato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- resistenti contumaci-

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 30/05/2024 la ricorrente agiva avverso il silenzio inadempimento delle amministrazioni convenute in merito alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 co.1 lett.a) D.lgs. 286/98, chiedendo con istanza cautelare in corso di causa di ordinare loro la conclusione del procedimento.

La ricorrente, cittadina afghana entrata in Italia nell'aprile del 2023 con un visto per ricongiungimento familiare in ragione della presenza sul territorio nazionale del marito, ██████████, esponeva che in data 15/05/2023, con PEC inviata tramite un CAF, aveva chiesto un appuntamento presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Roma al fine di sottoscrivere il modulo di richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 9 co. 1-ter DPR 394/99, senza tuttavia ricevere alcun riscontro; che, nel silenzio dell'amministrazione, essendo in stato di gravidanza aveva inviato la medesima istanza tramite kit postale in data 12/06/2023; che in data 11/01/2024, la Questura di Roma le aveva notificato una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90 in cui si dava atto che la sua domanda non poteva essere accolta "*per mancata sottoscrizione del modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello Unico della Prefettura di Roma*"; che, con memorie di replica del 24 gennaio 2024, il difensore aveva reiterato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari evidenziando che l'inerzia della Prefettura di Roma non poteva essere imputata alla sig.ra Mohammadi, la quale aveva fatto quanto era nelle sue possibilità per ottenere un appuntamento; che in pari data era stata altresì inviata alla Prefettura di Roma una richiesta di convocazione urgente della sig.ra Mohammadi per il rilascio del permesso di soggiorno, rimasta inevasa; successivamente, la Questura di Roma, tramite PEC del 6 febbraio 2024, aveva comunicato che l'Ufficio aveva "*preso nota*

del sollecito e sta provvedendo a definire il procedimento amministrativo il cui esito verrà, in seguito, comunicato"; che, trascorso ulteriore tempo, in data 27/02/2024 era stato inviato un nuovo sollecito sia alla Questura che alla Prefettura, a cui non era seguito alcun riscontro.

In punto di *fumus boni iuris* parte ricorrente evidenziava l'illegittimità del silenzio delle amministrazioni, le quali avevano omesso di concludere il procedimento oltre che entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 5 co. 9 TUI, anche entro il più ampio termine di 180 giorni di cui all'art. 2 l. 241/90; in merito al *periculum in mora* rappresentava che l'assenza di un permesso di soggiorno impediva alla ricorrente, nonché alla figlia appena nata, di accedere alle cure sanitarie e pediatriche necessarie, di iscriversi all'anagrafe, di accedere a tutti i bonus bebè/nascita previsti dalla legge, di stipulare un contratto di lavoro, alla luce della condizione di irregolarità sul territorio nazionale determinata dalla scadenza del visto in data 18/03/2024.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Come risulta dalla documentazione in atti la ricorrente, giunta in Italia con un visto per ricongiungimento familiare con il marito, a fronte del mancato riscontro alla PEC di richiesta di appuntamento inviata al SUI della Prefettura di Roma (v. doc. 4) si era avvalsa di una procedura diversa da quella prevista dall'art.9 comma 1-ter DPR 394/1999 (*In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico, che a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica*), presentando direttamente alla Questura di Roma domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari tramite kit postale (v. doc.5).

È in ogni caso pacifico che, pur essendosi avvalsa di tale modalità alternativa, il procedimento amministrativo era stato avviato, come dimostrato dal fatto che la ricorrente era stata destinataria in data 11/01/2024 di un preavviso di rigetto ex art.10-bis L.241/90 (v. doc. 6) e di una successiva PEC del 06/02/2024 in cui la Questura comunicava che il procedimento era in via di definizione (v. doc.9).

Ebbene, posto che ai sensi dell'art.2 L.241/90 costituisce dovere dell'amministrazione concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso il procedimento amministrativo avviato su istanza di parte e che nel caso di specie tale provvedimento non è stato ancora adottato, sussiste il requisito del *fumus boni iuris*, quale diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso a conclusione del procedimento amministrativo in corso.

Sussiste altresì il *periculum in mora*, dal momento che il tempo già trascorso dall'avvio del procedimento (la domanda tramite kit postale è stata inviata il 12/06/2023) giustifica l'ordine di procedere ad una celere conclusione dello stesso, anche alla luce del protrarsi della condizione di incertezza e precarietà in cui la ricorrente versa a seguito della scadenza del visto per ricongiungimento familiare, che ne ha determinato la irregolarità sul territorio nazionale.

Le spese saranno liquidate con il provvedimento di definizione del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla Questura di Roma la conclusione del procedimento amministrativo;
- spese al definitivo.

Così deciso in Roma, 12/07/2024

LA GIUDICE
Silvia Albano